



# Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

**Newsletter**

**26 febbraio  
2018**

**CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD**

## IN QUESTO NUMERO

- ❖ Mancata pubblicazione degli incarichi: Sindaco e dirigenti condannati per danno erariale
- ❖ Pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento circa la conclusione della procedura di esproprio: competenza del Giudice ordinario.

**SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo**  
**Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166**  
**[www.conord.org](http://www.conord.org)                      [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)**

**Mancata pubblicazione degli incarichi: Sindaco e dirigenti condannati per danno erariale**

La Corte dei Conti con Sentenza n. 185 del 5 Marzo 2018 ha chiarito che “l’istituzione della sezione «amministrazione trasparente» sul sito istituzionale è un obbligo ineludibile per gli enti locali, della cui attuazione deve farsi carico l’amministrazione comunale, e per essa il sindaco nella sua qualità di organo apicale”.

Con tale pronuncia la sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha condannato il Sindaco, i dirigenti interessati e i componenti del nucleo di valutazione del Comune di Lucera, citati nell’Aprile del 2017 dalla Procura Regionale, al pagamento di una somma a titolo di danno erariale arrecato alle finanze del Comune, riscontrando nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa conseguente all’inosservanza delle norme in materia di pubblicità degli incarichi.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza era, infatti, emerso che tutti gli incarichi – esterni ed interni – conferiti dal Comune stesso negli anni 2010 - 2011 non erano stati pubblicati sulla specifica sezione del sito web dell’Ente, denominato “Trasparenza, valutazione e merito”, in evidente violazione delle disposizioni in materia di trasparenza vigenti, in particolare dell’art. 11, commi 8 e 9 del D.lgs.150 del 2009, i quali prevedevano rispettivamente quanto segue:

«8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: “Trasparenza, valutazione e merito”: lettera a) omissis; lettera i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di... mancato assolvimento degli

obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti»

Com’è agevole notare, la normativa anzidetta disponeva espressamente che, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dovesse essere vietata l’erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti; ad avviso del pubblico attore, nel caso di specie, non essendo stato pubblicato sul sito internet del Comune di Lucera alcun incarico, la violazione della predetta disciplina in materia di trasparenza avrebbe dovuto condurre l’Ente a non erogare, ai dirigenti competenti, l’indennità di risultato, stante l’esplicito divieto sopra indicato.

Al contrario, con distinti provvedimenti del Sindaco, venivano regolarmente riconosciute le indennità di risultato ai dirigenti del Comune, pur avendo i medesimi, nel corso del riferito biennio, proceduto all’affidamento di incarichi soggetti all’obbligo di pubblicazione in argomento. Tali indennità venivano successivamente liquidate con apposite determinazioni del Segretario Generale.

Il Pubblico Ministero, stante la chiara e precisa prescrizione normativa sopra riportata, riteneva la corresponsione di dette indennità un danno ingiusto e risarcibile patito dal comune di Lucera; di conseguenza, sul piano delle imputazioni personali, dovevano essere ritenuti responsabili coloro che avevano liquidato le somme, i componenti del Nucleo di valutazione e il Sindaco.

Secondo il Requirente, sotto il profilo psicologico, la condotta tenuta da questi ultimi doveva essere qualificata in termini di colpa grave, “in ragione della evidente violazione della norma, volta, fra l’altro, a tutelare la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa.”

Come si evince dalla Sentenza in esame “Essi, infatti, non hanno in alcun modo preso in considerazione l’impossibilità

giuridica, per mancato rispetto delle tassative norme in materia di trasparenza, di erogare l'indennità di risultato a fronte, fra l'altro, dell'inerzia tenuta dai dirigenti che hanno conferito gli incarichi esterni ed interni”.

Le parti convenute, regolarmente costituite, eccepivano, tra le altre cose e per quel che qui rileva:

1. l'inapplicabilità della riferita disciplina normativa alle autonomie locali, in mancanza del necessario ed indispensabile adeguamento regolamentare;
2. l'impossibilità di fondare alcun giudizio di responsabilità, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2009 e, di conseguenza, il venir meno del divieto posto dal comma 9, per effetto dell'art. 53, comma 1, lett.i), D. lgs. 14.3.2013 n. 33, non potendosi più ritenere la condotta illecita.

La Corte dei Conti, prima di pronunciarsi nel merito, ha ritenuto opportuno fare chiarezza sull'impianto normativo posto alla base della decisione.

Quanto alla prima eccezione sopra riportata, come si legge nella Sentenza n. 158/2018, posto che l'art. 11 d.lgs. n. 150/2009 è rimasto in vigore sino alla sua abrogazione, intervenuta, come anzidetto, per effetto dell'art. 53, comma 1, lett. B, del D. lgs. 14.03.2013, n. 33, contestualmente sostituita, con modificazioni, dall'art. 15 dello stesso decreto, “va premesso, sul punto, che già la L. 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 (vigente *ratione temporis*) aveva stabilito che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge – principio di legalità-indirizzo, in attuazione dell'art. 1 Cost. – ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dai principi dell'ordinamento comunitario.

La legge sul procedimento amministrativo dunque già postulava – all'epoca dei fatti contestati – che tra i principi guida

dell'azione amministrativa vi fossero quelli di trasparenza e di pubblicità, quali corollari della regola costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto tali finalizzati a consentire il controllo sulla regolarità delle procedure amministrative da parte dei soggetti interessati e/o della collettività, e a garantire l'esercizio del diritto di difesa consacrato nell'articolo 113 della Costituzione.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (nel prosieguo, anche “decreto” o la “legge”), nell'operare una riforma organica del rapporto di lavoro pubblico nell'ottica dell'incremento della sua produttività, efficienza e trasparenza, ha particolarmente ampliato tali principi introducendo il concetto di trasparenza totale della prestazione delle funzioni e dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire un controllo diffuso su di essi del cittadino, anche a garanzia della legalità dell'azione dei pubblici poteri.”

Prosegue così la Corte: “Il comma 3 dell'art. 11 del decreto ha imposto, poi, a tutte le amministrazioni pubbliche di garantire «la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance» (ossia nell'ambito del percorso di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche), evidentemente allo scopo di consentire forme diffuse di verifica dell'operato di chi agisce in nome e per conto della P.A., aventi per oggetto, a mente del comma 8 sopra citato, anche il controllo dello svolgimento, da parte di tali soggetti, dell'attività di gestione direttamente piuttosto che mediamente, attraverso il ricorso a collaborazioni esterne (ciò che comporta, evidentemente, ulteriore dispendio di risorse economiche per la stessa P.A.).

È per tale ragione che questo comma ha imposto ad “ogni amministrazione” di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza,

valutazione e merito” (tra gli altri) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a soggetti estranei all’apparato amministrativo.

Di conseguenza, le nuove norme non potevano non applicarsi anche agli enti locali, perché da un lato costituivano diretta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento postulati dall’art. 97 della Costituzione; dall’altro rientravano nel nucleo del livello essenziale delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, erogate dalle amministrazioni pubbliche che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale giusta l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (cfr. l’art. 11, comma 1 del citato d. lgs. n. 150 del 2009). Il quale ultimo consente allo Stato, in tale ambito materiale, di legiferare nell’esercizio della propria potestà esclusiva, imponendo obblighi di trasparenza a tutte le PP.AA., incluso quelle dotate di autonomia legislativa come le Regioni e le Province autonome (e perciò, a maggior ragione agli enti locali).

Detto in altri termini, l’obbligo della PA di dotarsi di una organizzazione effettivamente efficace e trasparente costituisce un predicato necessario e ineludibile dei predetti precetti di rango costituzionale, che deve essere garantito da parte di tutti i soggetti istituzionali e a qualsiasi livello di governo, per esigenze di uniformità e in un quadro di garanzia e di tutela del cittadino omogeneo ed unitario.

Tali previsioni (commi 1 e 3 dell’art. 11), di cui la stessa legge ne ha dichiarato esplicitamente l’applicazione immediata anche negli enti locali – cfr. al riguardo l’art. 16, comma 1 del medesimo decreto n. 150 –, sono state dunque integrate e attuate (ai fini del percorso di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche) non solo dal successivo comma 8 dello stesso art. 11, ma anche dal comma 9, il quale ha previsto un’automatica conseguenza di legge (il divieto di erogazione dell’indennità di risultato) in caso di

inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente comma 8.

Ragion per cui, attesa la natura e la ratio dei principi di accessibilità totale e di trasparenza posti dai richiamati commi 1 e 3 dell’art. 11, non può revocarsi in dubbio, anche da un punto di vista sistematico, che la pubblicazione degli atti amministrativi appena indicati (nello speciale sito di ciascuna amministrazione) costituisca un obbligo attuativo di quegli stessi principi, in quanto funzionale a garantire quel controllo civile e sociale (che appartiene al nucleo essenziale delle prestazioni sopra detto) sull’imparzialità e sull’efficientamento del lavoro pubblico e del ciclo della performance, che costituivano gli obiettivi di fondo del predetto corpus normativo.”

Quanto alla seconda eccezione di cui sopra, invece, la Corte dei Conti ha ritenuto non potesse assumere rilievo la successiva, intervenuta abrogazione dell’art. 11 d.lgs. n. 150 del 2009 e, quindi, anche del divieto posto dal comma 9, da parte dell’art. 53, comma 1, lett. i), del ridetto D. lgs. n. 33 del 2013, poiché solo in ambito penale vale il principio dell’applicazione retroattiva della *lex mitior* (ex art. 2 c.p.), quale corollario del principio del *favor rei*, costituzionalmente garantito.

Osserva, sul punto, il Collegio che “in materia opera invece il principio del *tempus regit actum* previsto dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ. (c.d. *preleggi*), secondo cui la legge ordinariamente dispone solo per l’avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva se non in base ad una espressa previsione. Ciò comporta che lo *iussuperveniens* si applichi esclusivamente (salvo il caso in cui la legge stessa, come detto, non disponga anche per il passato) alle fattispecie sorte successivamente alla sua entrata in vigore.

Ne consegue che la norma preesistente continua ad essere applicata ai rapporti sorti durante il tempo in cui era vigente, anche se successivamente intervenga una

nuova norma che regoli diversamente la fattispecie.

L'eccezione de qua non può dunque, valere ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa, anche considerando che la condanna per danno erariale presuppone l'attualità del medesimo e non certo della violazione, come sostenuto dal convenuto. Danno che è certamente attuale, perché disceso dalla violazione gravemente colposa di un preciso e chiaro obbligo normativo, vigente all'epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l'ente locale."

Per quanto riguarda, infine, le imputazioni personali, il Collegio ha ravvisato pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato alle finanze del comune di Lucera in capo:

→ ai Segretari generali, riscontrando nei loro confronti un profilo di colpa grave.

Essi, infatti, erano nella posizione funzionale di dover conoscere il fatto che il sito di cui all'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 150 del 2009 non fosse stato istituito, e che gli incarichi di consulenza conferiti dai vari dirigenti non fossero stati pubblicati secondo legge, essendo loro preciso dovere quello di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative ai fini della liquidazione delle indennità di risultato. Ad avviso della Corte "il danno è anche a loro direttamente imputabile, in quanto vi era una norma impeditiva dell'erogazione dell'indennità, e non può certo reputarsi che la verifica del rispetto di tale precetto esulasse dalle loro competenze nel momento in cui hanno liquidato la relativa spesa, specie in virtù del loro ruolo apicale all'interno dell'Ente locale";

→ ai componenti del Nucleo di valutazione, le cui omissioni sono state qualificate dalla Corte in termini di colpa grave.

Il Collegio ha ritenuto, infatti, che "la

previa conoscenza della fonte normativa violata, e la verifica della ricorrenza di un antecedente normativo condizionante l'erogazione della retribuzione di risultato, costituivano comportamenti sicuramente e normalmente esigibili da parte dei componenti di un organo, quale il Nucleo di valutazione, cui la legge e il regolamento interno dell'Ente locale intestavano precipe funzioni non solo di valutazione

dell'attività gestionale dei dirigenti, ma anche di impulso in ordine alla messa a sistema di misure e azioni finalizzate al rispetto di tale presupposto";

→ al Sindaco, sempre in termini di colpa grave, poiché, in forza delle disposizioni contenute nel TUEL (precisamente agli artt. 50, 88, 89, 97, comma 4, 107, comma 1, 147 e 169), in quanto capo dell'Amministrazione comunale e quindi organo di governo dell'Ente, era tenuto ad introdurre, a livello organizzativo generale, le novità introdotte dal decreto n. 150 del 2009, e ad attribuire specificamente ai dirigenti, gli obiettivi di trasparenza ivi imposti; e di verificarne, anche per il tramite del Nucleo di valutazione, il conseguente raggiungimento, pena il divieto di erogazione dell'indennità di risultato.

Nessuna condanna, invece, per i dirigenti conferenti gli incarichi i quali avevano colpevolmente trascurato di tramettere le informazioni necessarie a garantire la pubblicazione nell'area dedicata del sito istituzionale.

Nonostante, secondo la Corte, ai predetti dirigenti potesse imputarsi certamente il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati inerenti agli incarichi, e dunque del mancato raggiungimento di un fondamentale obiettivo strategico, normativamente imposto, tale comportamento non può porsi in causale dipendenza con l'erogazione percepita e dunque con il danno arrecato al Comune.

Danno, questo, che è invece da ricollegarsi alle condotte tenute dai soggetti preposti

alla valutazione dei dirigenti e alla liquidazione della indennità, i quali erano tenuti a rilevare, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti per la corretta liquidazione della retribuzione di risultato, che tale obiettivo fosse stato raggiunto (e quindi adempiuto il sottostante obbligo di trasparenza); e tali soggetti sono stati – reputa la Sezione – correttamente evocati in giudizio dal pubblico attore.

**Pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento circa la conclusione della procedura di esproprio: competenza del Giudice ordinario.**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, con la Sentenza n. 50/2018 ha chiarito che il risarcimento di eventuali pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento relativo all'esito di una procedura di esproprio non conclusasi con provvedimento definitivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudizio che ha portato a suddetta pronuncia è stato introdotto con ricorso del proprietario e titolare di un'azienda agricola contro la Provincia autonoma di Trento, nei confronti del Comune di Trento, per ottenere l'annullamento della determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia n. 469 del 22 agosto 2017, avente a oggetto la revoca dell'esecuzione del piano delle espropriazioni relativo, tra gli altri, all'immobile dell'azienda agricola del ricorrente.

Ma andiamo con ordine.

Con variante n. 1 al piano regolatore generale di Trento, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14 marzo 2002, la particella facente parte dell'azienda agricola del ricorrente veniva assoggettata a vincolo di

destinazione quale zona per attrezzature logistiche per la difesa e, successivamente, a procedura di esproprio.

A seguito dell'Accordo di programma quadro dell'8 febbraio 2002, sottoscritto con varie amministrazioni statali e con il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento aveva, infatti, necessità di acquisire anche tale immobile in quanto rientrante in una più vasta area individuata al fine di realizzare nuove infrastrutture da trasferire allo Stato per esigenze funzionali del Ministero della difesa.

Con il secondo atto modificativo ed aggiuntivo del citato Accordo di programma quadro, le parti convenivano, però, che la Provincia, in luogo della realizzazione delle suddette infrastrutture, si sarebbe fatta carico dei lavori di adeguamento delle infrastrutture logistiche esistenti.

Con l'impugnata determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica, veniva, quindi, revocata l'esecuzione del piano delle espropriazioni relativo, tra gli altri, all'immobile dell'azienda agricola del ricorrente, e veniva deciso di procedere al recupero di quanto già liquidato e corrisposto a titolo di indennità di esproprio, rimandando a successivi provvedimenti l'esatta determinazione dell'importo richiesto in restituzione.

Relativamente alla particella di proprietà del ricorrente non veniva adottato il provvedimento definitivo di esproprio di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

La determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia n. 469 del 22 agosto 2017 veniva, a questo punto, impugnata dal titolare dell'azienda agricola de qua, (tra gli altri) per i seguenti motivi.

In primo luogo, lamentava il ricorrente che la revoca della dichiarazione di pubblica utilità e del piano di espropriazione non avesse esplicitato, come avrebbe dovuto, i

sopravvenuti motivi di pubblico interesse o il mutamento non prevedibile della situazione di fatto che ne costituivano i presupposti. Inoltre, la revoca non esternava le necessità di carattere militare alla base della rinuncia al progetto di un'importante infrastruttura militare per il quale erano state avviate le procedure di esproprio.

Sottolineava, poi, parte ricorrente che la situazione di fatto non era mutata poiché la zona era ancora inserita come zona per attrezzature logistiche per la difesa nel piano regolatore generale di Trento. Ancora, secondo la difesa del titolare dell'azienda agricola, i motivi economici della revoca apparivano inconsistenti, considerato che era stato realizzato e pagato il 90% del piano di esproprio e che solo per le aree oggetto del ricorso, rispetto alle quali l'indennità di esproprio era stata rideterminata dall'apposita commissione provinciale, non veniva concluso il procedimento e revocato il piano di esproprio.

Da ultimo, veniva lamentato che il provvedimento di revoca, nel disporre il recupero di quanto già liquidato, compresi gli interessi legali, non avesse provveduto all'indennizzo del pregiudizio arrecato al ricorrente.

Nel ricorso venivano, quindi, riportate le disposizioni in materia di indennizzi dovuti in violazione dell'art.21 quinquies della Legge 7.08.1990 n.241 inserito dall'art.14, comma 1, L.11.02.2005 n.15 e s.m. e dell'art.2043 cod.civ. per omesso accertamento dei pregiudizi provocati in danno e condanna all'esecuzione di opere di ripristino e pecuniarie per tutti i pregiudizi subiti ad ogni titolo, patrimoniale ed extrapatrimoniale, personale e aziendale, dedotto e deducibile ai sensi degli artt.30 e 34 cod.proc.amm., ivi compreso il danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e lesione di interessi legittimi.

Il TAR di Trento, prima di addentrarsi nel

merito del giudizio, ha provveduto all'esposizione di una considerazione di carattere generale circa l'interesse a ricorrere, stante la singolarità del caso portato alla sua attenzione.

Come si legge nella Sentenza, infatti, "se, nel consueto dispiegarsi delle condizioni dell'azione, l'interesse veicolato dal ricorrente avverso gli atti di una procedura espropriativa si rivolge avverso gli atti ablativi o limitativi della proprietà, ovvero si concreta nella domanda di retrocessione dei beni non utilizzati dall'amministrazione, nella fattispecie in esame il ricorrente chiede in giudizio l'annullamento della revoca della procedura di esproprio, chiede, cioè, che il procedimento si svolga fino all'esito dell'espropriazione delle aree di proprietà. E' evidente che tale domanda sfalsa tutta la prospettiva del giudizio, e pone innanzitutto il problema dell'esatta individuazione dell'interesse azionato.

Non è dubbio, a giudizio del Collegio, che tale interesse sia relativo agli effetti patrimoniale della procedura, in particolare sia teso alla riscossione dell'intera indennità di esproprio e al risarcimento dei danni che l'interessato pretende gli siano fin qui derivati".

Posto, però, che il ricorso risulta in parte infondato e in parte inammissibile, il Tar di Trento ha ritenuto di dover prescindere dall'esame della consistenza e dell'azionabilità nel giudizio amministrativo della domanda.

Ciò premesso, i Giudici sono passati alla disamina dei motivi del ricorso.

Come si legge nella Sentenza, il primo motivo non merita favorevole apprezzamento. "L'impugnato provvedimento di revoca del piano di espropriazione esplicita, infatti, chiaramente le ragioni che hanno indotto la Provincia autonoma di Trento ad assumere tale decisione. Queste risiedono nelle modifiche all'Accordo di programma quadro dell'8 febbraio 2002 introdotte con il secondo Accordo siglato il 13 giugno

2017, che hanno reso non più necessarie le superfici per realizzare la nuova infrastruttura per il Ministero della difesa, considerato che in luogo di tale intervento la successiva intesa ha previsto ben più modesti lavori di adeguamento per strutture già esistenti.

Vale, altresì, evidenziare che la determinazione dirigenziale impugnata consegue non solo alla recente revisione degli accordi [ ... ] ma si richiama altresì a una più risalente precisa decisione in tal senso, già contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2413 del 18 dicembre 2015, rimasta incontestata. L'abbandono dell'originario progetto, divenuto insostenibile finanziariamente per la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche provinciali, ha, quindi, comportato la revoca del procedimento di esproprio che non dipende, pertanto, dall'incremento degli importi delle indennità di espropriazione derivante dalle più favorevoli rideterminazioni della commissione espropri (incremento che ne ha impedito la liquidazione per "mancanza di copertura finanziaria" e non ha consentito l'emissione del decreto di esproprio), come sostiene il ricorrente, ma da una riconsiderazione delle priorità dell'allocazione delle risorse pubbliche. La prospettazione del ricorrente, riferita alla situazione generale degli espropri e al raffronto con i costi complessivamente al riguardo già sostenuti risulta, quindi, inconferente alla luce della motivazione del provvedimento di revoca.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che le ragioni della rinuncia al progetto originario eliminano la necessità di motivare in ordine a (non determinanti) motivi di carattere militare e privano di valore altre circostanze dedotte nel ricorso, dal momento che l'insostenibilità dell'impegno economico inizialmente assunto e la correlata cessata esigenza della realizzazione della nuova infrastruttura valgono a legittimare l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'Amministrazione, integrando

adeguatamente i presupposti richiesti dall'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il Tar di Trento si sofferma, a questo punto, sulla possibilità di impugnare la revoca della procedura di esproprio non terminata.

I provvedimenti di revoca, tipici atti di natura discrezionale, sono sindacabili solo per vizi esterni; la discrezionalità in merito dell'Amministrazione risulta ancor più ampia quando la revoca va ad incidere su rapporti non ancora consolidati.

Sottolineano, quindi, i Giudici che "nella fattispecie in esame non si riscontrano vizi estrinseci nel dispiegamento della discrezionalità amministrativa, incidente in un procedimento che non si è mai concluso mediante il finale decreto definitivo di esproprio di cui all'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6."

Con un esplicito riferimento alle regole che governano l'istituto della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., applicabili altresì quando la causa che rende il pagamento non dovuto sopravvenga, viene sottolineato che il diritto di ottenere quanto già liquidato, se la revoca è stata disposta ragionevolmente e legittimamente, risulta coerente con il diritto di ripetere il pagamento eseguito a favore del privato a titolo di indennità di espropriazione.

In ordine, poi, alla doglianza relativa alla mancata previsione dell'indennizzo che l'art. 21 quinquies, comma 1, ultima parte, della legge 7 agosto 1990, n.241, il Tar ha chiarito, innanzitutto, che la revoca che non prevede l'indennizzo non è illegittima, non avendo tale omissione effetto viziante o invalidante della revoca, ma semplicemente legittimando il privato ad azionare in giudizio la pretesa patrimoniale.

La Sentenza 50/2018 prosegue sul punto ricordando che l'indennizzo è per sua natura connesso alla revoca di provvedimenti favorevoli, mentre, nel caso di specie la revoca riguarda un atto di una procedura tipicamente sfavorevole.



Viene, inoltre, ribadito che detto provvedimento incide in una fase del procedimento di esproprio non ancora concluso con il provvedimento finale, e nel quale la Provincia non ha mai preso possesso della superficie oggetto della procedura ablativa.

In conclusione, l'omessa previsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 non vizia il provvedimento di revoca.

Ammette però il TAR che, "indipendentemente dalla riscontrata legittimità dell'esercizio dello iuspoenitendi da parte dell'amministrazione, l'oggettivo notevole lasso temporale intercorso dalla rideterminazione nel 2012 dell'indennità, rideterminazione cui, ex art. 9, comma 5, della l.p. n. 6/1993, avrebbe dovuto far seguito entro 90 giorni l'integrazione dell'impegno di spesa necessario e, ex art. 8, comma 1, della medesima legge, l'emissione del decreto di esproprio, evidenzia un comportamento idoneo a generare nel ricorrente l'incolpevole affidamento sulla definizione della procedura.

Tuttavia il risarcimento di eventuali pregiudizi fondati sulla lesione dell'affidamento, secondo la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. ord. nn. 6594, 6595 e 6596/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: C.d.S., sent. n. 5980/2017), mentre esula dall'ambito del presente giudizio la cognizione ex art. 133 lett. a) n. 1 cod. proc. amm. sui danni derivanti dal ritardato esito del procedimento, per i quali il ricorso non pone specifica domanda".

Conclude, poi, il Tar di Trento sottolineando che, sull'intera portata patrimoniale -risarcitoria-indennitaria-restitutoria- in conseguenza della (legittima) revoca oggetto del giudizio, l'interesse al ricorso non è attuale poiché il provvedimento impugnato, nel disporre il recupero di quanto già liquidato ivi

compresi gli interessi legali, rimanda a successivi provvedimenti l'esatta determinazione dell'importo richiesto in restituzione.

Solo in tale successivo momento potrebbero essere considerate le rispettive pretese dell'amministrazione e del ricorrente.